



Approvato dal Consiglio federale il 19 ottobre 2016.

Obiettivi strategici del Consiglio federale per l'Istituto federale di metrologia per gli anni 2017 - 2020

1 Introduzione

L'Istituto federale di metrologia (METAS) è l'istituto nazionale svizzero di metrologia. È un ente di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica propria. È indipendente nella sua organizzazione e gestione, e tiene una contabilità separata. Lo scopo e il compito principale del METAS sono descritti nella legge federale del 17 giugno 2011 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM) e nella legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr). In base all'articolo 23 LIFM il Consiglio federale definisce gli obiettivi strategici del METAS per quattro anni.

2 Punti fondamentali strategici

2.1 Punti fondamentali programmatici

Il Consiglio federale si attende che nell'ambito disciplinato dalla legge il METAS assicuri misurazioni corrette e conformi alla legge. Il METAS deve inoltre provvedere affinché l'economia e la scienza svizzere abbiano a disposizione la necessaria infrastruttura metrologica nonché le necessarie basi e prestazioni metrologiche.

Inoltre, il Consiglio federale si attende che il METAS soddisfi durevolmente la propria clientela, provveda affinché la lealtà dei propri dipendenti sia elevata e presti attenzione alla sua ottima reputazione nelle cerchie specializzate fornendo prestazioni adeguate nella sua attività di ricerca e sviluppo.

2.2 Obiettivi specifici ai compiti e all'impresa

Il Consiglio federale si attende che il METAS

1. crei le condizioni affinché
 - in Svizzera si possa misurare con la precisione necessaria per tutelare gli interessi dell'economia, della ricerca e dell'amministrazione.
 - le misurazioni necessarie per la tutela delle persone e dell'ambiente nonché per garantire i compiti della Confederazione vengano eseguite correttamente in qualsiasi momento e conformemente alle disposizioni di legge, nel commercio e nelle transazioni commerciali, nella sanità, nella protezione dell'ambiente, nella sicurezza pubblica e nell'accertamento ufficiale di circostanze.
 - l'infrastruttura per effettuare le misurazioni, i controlli e le certificazioni sia disponibile nel modo richiesto da motivi scientifici, tecnici o economici.
2. nell'adempimento dei propri compiti prenda in considerazione il contesto internazionale, essendo interconnesso con altri istituti nazionali di metrologia e collaborando con essi, in particolare nell'ambito dell'Associazione europea degli istituti nazionali di metrologia EURAMET, come pure cooperando con organizzazioni ed associazioni internazionali.

3. proceda alla designazione degli istituti designati [ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LIFM e dell'art. 4 OIFM] e all'autorizzazione dei laboratori di verifica [ai sensi dell'art. 18 cpv. 3 LMetr e dell'art. 19 e segg. OCMetr] secondo criteri chiari e li controlli regolarmente per quanto riguarda la qualità e l'efficienza dei costi.
4. laddove svolge attività, rimanga uno degli istituti nazionali di metrologia leader a livello mondiale.
5. segua gli sviluppi scientifici e tecnici, e mantenga sempre aggiornate le sue competenze.
6. si attenga ai principi strategici per i laboratori della Confederazione secondo il rapporto «Strategische Grundsätze und Masterplan für die Labore des Bundes» (Principi strategici e piano direttore per i laboratori della Confederazione) del 17 agosto 2011 ed assista nell'attuazione completa della strategia a livello federale.
7. per mezzo di adeguati nuovi investimenti, investimenti sostitutivi e investimenti per ampliamenti mantenga al livello desiderato i suoi impianti e le sue installazioni tecniche.
8. fornisca i contributi per l'ulteriore sviluppo del Sistema Internazionale di Unità (SI).
9. provveda affinché i suoi servizi godano del necessario riconoscimento in conformità agli accordi internazionali del settore.
10. in qualità di servizio federale responsabile della metrologia metta a disposizione dell'Amministrazione federale le sue conoscenze e le fornisca i propri servizi.
11. per l'esecuzione della legge e la sua organizzazione, oltre agli aspetti tecnici prenda in considerazione anche gli aspetti rilevanti ai fini del rischio (ad es. le conseguenze in termini di costi di misurazioni errate).
12. gestisca un organismo di valutazione della conformità per strumenti di misurazione, per i settori, in cui sussiste una comprovata necessità per l'economia svizzera.
13. sostenga in modo mirato il processo d'innovazione e la competitività dell'economia svizzera con le conoscenze specialistiche disponibili e l'infrastruttura metrologica esistente nonché con progetti di ricerca applicata in collaborazione con partner dell'industria (segnatamente nell'ambito di progetti CTI/Innosuisse).

3 Obiettivi finanziari

Il Consiglio federale si attende che il METAS

14. sia gestito secondo principi di economia aziendale ed impieghi le sue risorse in modo economico ed efficace.
15. finanzi le sue attività nella misura di almeno il 45 per cento del budget annuale mediante emolumenti, indennizzi conformemente all'articolo 3 capoverso 5 LIFM e per mezzo di fondi di terzi (grado di autofinanziamento).
16. durante il periodo di validità degli obiettivi strategici consegua almeno un risultato equilibrato.
17. gli presenti una domanda in merito all'utilizzazione di un eventuale utile. Tale utile può essere assegnato alle riserve per investimenti futuri (articolo 20 LIFM) o consegnato al proprietario.

18. in linea di principio finanzi i propri investimenti con mezzi realizzati autonomamente (cash flow) o nell'ambito di cooperazioni. Per gli investimenti di grandi dimensioni coinvolga tempestivamente le cerchie interessate all'interno e all'esterno dell'Amministrazione federale.
19. disponga di un sistema di gestione del rischio fondato sulla norma ISO 31000. Il METAS informa il DFGP in merito ai rischi aziendali significativi.

4 Obiettivi di politica personale e di prevenzione

Il Consiglio federale si attende che il METAS

20. pratichi una politica lungimirante, socialmente responsabile, trasparente e affidabile delle risorse umane e offra condizioni di lavoro competitive in un ambiente di lavoro, che incoraggia lo sviluppo personale e l'efficienza, nonché l'innovatività.
21. promuova nei quadri e nei collaboratori un comportamento professionale basato sull'integrità e sulla conformità con le disposizioni della Corporate Governance della Confederazione.
22. persegua una prassi di conduzione basata sulla valorizzazione e sulla comunicazione trasparente, che promuova i dipendenti esigendo da essi prestazioni ottimali e crei fiducia.
23. riprenda negli accordi sugli obiettivi con i quadri superiori le parti determinanti degli obiettivi strategici e ne tenga conto nella valutazione delle prestazioni.
24. abbia una quota parte di apprendisti, praticanti e dottorandi pari ad almeno il 7 per cento dell'organico.
25. si adoperi per aumentare per quanto possibile la percentuale di donne nel personale tecnico-scientifico e nelle posizioni dirigenziali.
26. basi il livello delle prestazioni dei piani di previdenza su quello dell'Amministrazione federale e ripartisca gli oneri in maniera adeguata tra assicurati e datore di lavoro.
27. informi il Consiglio federale sulle misure previste in caso di copertura insufficiente che necessita risanamento.

5 Cooperazioni

Tenendo conto del suo mandato e nei limiti delle possibilità legali (art. 18 cpv. 3 LMetr e art. 4 LIFM), finanziarie ed a livello di personale, il METAS può concludere rapporti di cooperazione (alleanze, partecipazione a reti, altre forme di collaborazione), se ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi strategici.

Tenendo conto del suo mandato e nei limiti delle possibilità legali, il METAS può inoltre assumere nuovi compiti supplementari dall'Amministrazione federale (art. 3 cpv. 5 LIFM).

Se il METAS intende inoltrare a terzi i compiti supplementari, che gli sono stati affidati ai sensi dell'articolo 3 capoverso 5 LIFM, lo deve preventivamente segnalare al DFGP e all'unità, che ha delegato tali compiti al METAS.

6 Adeguamenti e misure del Consiglio federale

Il Consiglio federale può, se necessario, adeguare gli obiettivi strategici durante il loro periodo di validità. Il Consiglio federale decide in merito a un adeguamento dopo aver consultato il Consiglio d'Istituto del METAS.

7 Resoconto

Il Consiglio federale si attende che a complemento del rapporto di gestione e del bilancio annuale il METAS gli riferisca in tempo utile per iscritto sul conseguimento degli obiettivi strategici dello scorso esercizio. Il METAS raccoglie i dati e gli indicatori necessari a tal fine conformemente all'allegato.

Inoltre, nel corso dell'anno, il METAS mantiene regolari scambi con i rappresentanti della Confederazione, in particolare nel contesto delle riunioni annuali con il proprietario.

Allegato

Catalogo dei dati e degli indicatori

Indicatori finanziari e a livello di personale

- Fatturato
- Utile netto / perdita netta
- Somma di bilancio
- Quota di capitale proprio
- Grado di liquidità II (quick ratio)
- Grado di copertura dell'investimento II
- Grado di utilizzo dell'investimento
- Organico (numero di FTE)
- Quota parte di apprendisti, praticanti e dottorandi
- Quota di donne (con valutazione speciale del personale tecnico-scientifico e dei quadri)

Indicatori specifici all'istituto

- Quota delle spese per la ricerca e lo sviluppo sul totale delle spese (compresi i fondi di terzi)
- Numero di CMC (sviluppo con breve motivazione) [CMC = Calibration and Measurement Capabilities (capacità di taratura e di misura), si tratta di possibilità di misura dichiarate che, dopo rigorosi test da parte di un gruppo internazionale di esperti vengono riportate nella banca dati Calibration and Measurement Capabilities of National Metrology Institutes (Capacità di taratura e di misura di istituti nazionali di metrologia) del Bureau International des Poids et Mesures (Ufficio internazionale dei pesi e delle misure) (BIPM)].
- Tasso di esecuzione in metrologia legale
- Quota d'investimento (investimenti netti rispetto ai costi di acquisizione degli immobilizzi)

Sussidi federali ed emolumenti

- Entrate provenienti da (in milioni di CHF e in %)
 - Emolumenti
 - Indennizzi di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a-h, e cpv. 3 e 4 LIFM
 - Indennizzi di cui all'art. 3 cpv. 5 LIFM
 - Fondi di terzi

Altri indicatori

- Bilancio annuale
- Feedback annuale dei dipendenti sul comportamento dirigenziale dei superiori
- Rapporto annuale sull'esecuzione della legge sulla metrologia
- Rapporto sull'esecuzione del controllo successivo in metrologia legale
- Costatazioni dell'ufficio di revisione in merito alla gestione del rischio
- Sondaggio tra i dipendenti (ogni quattro anni)
- Sondaggio tra i clienti (ogni quattro anni)

Obiettivi con gli indicatori associati

Obiettivo 1	Rapporto annuale sull'esecuzione della legge sulla metrologia in Svizzera
Obiettivo 2	Partecipazione del METAS ai lavori e alle commissioni di associazioni e organizzazioni internazionali della metrologia
Obiettivo 3	Criteri per la designazione di istituti designati e per l'autorizzazione di laboratori di verifica
Obiettivo 4	Numero di CMC (sviluppo) [spiegazioni vedi sopra], Review Procedure dell'EURAMET Technical Committee for Quality
Obiettivo 5	Quota delle spese per la ricerca e lo sviluppo sul totale delle spese (compresi i fondi di terzi)
Obiettivo 6	Principi strategici secondo il rapporto «Strategische Grundsätze und Masterplan für die Labore des Bundes» (Principi strategici e piano direttore per i laboratori della Confederazione)
Obiettivo 7	Tasso di investimento
Obiettivo 8	Lavori di ricerca con riferimento allo sviluppo del Sistema Internazionale di Unità
Obiettivo 9	Numero di CMC (sviluppo) [spiegazioni vedi sopra]
Obiettivo 10	Partecipazione a consultazioni di uffici pubblici, contatti con uffici federali rilevanti
Obiettivo 11	Rapporto annuale sull'esecuzione della legge sulla metrologia in Svizzera
Obiettivo 12	Registrazione in Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System dell'UE [nuova versione]
Obiettivo 13	Tipo e numero di progetti di ricerca applicata in collaborazione con partner industriali o utilizzatori
Obiettivo 14	Conto annuale
Obiettivo 15	Conto annuale
Obiettivo 16	Conto annuale
Obiettivo 17	Richiesta al Consiglio federale in merito all'impiego degli utili
Obiettivo 18	Conto annuale
Obiettivo 19	Constatazioni dell'autorità di revisione in merito alla gestione del rischio
Obiettivo 20	Rapporto relativo al feedback dei dipendenti sul comportamento dirigenziale dei superiori e misure elaborate da esso, tasso di fluttuazione, sondaggio tra i dipendenti (ogni quattro anni)

Obiettivo 21	Constatazioni dell'ufficio di revisione in merito alla Corporate Governance
Obiettivo 22	Principi di conduzione, rapporto relativo al feedback dei dipendenti sul comportamento dirigenziale dei superiori e misure elaborate da esso
Obiettivo 23	Accordi sugli obiettivi
Obiettivo 24	Quota parte di apprendisti, praticanti e dottorandi.
Obiettivo 25	Quota di donne (con valutazione speciale del personale tecnico-scientifico e dei quadri)
Obiettivo 26	Livello delle prestazioni dei piani di previdenza
Obiettivo 27	Grado di copertura dell'istituto di previdenza

Principi strategici per i laboratori della Confederazione secondo il rapporto «Strategische Grundsätze und Masterplan für die Labore des Bundes» (Principi strategici e piano direttore per i laboratori della Confederazione) del 17 agosto 2011

5.1 Principio strategico 1 Incarico/Mandato

Per il funzionamento e le prestazioni di tutti i laboratori della Confederazione è assolutamente necessario un mandato chiaro (decisione del Consiglio federale, mandato legale, ordinanza, mandato di prestazione, strategia) e la strategia dei laboratori è necessariamente soggetta all'incarico. Il conseguimento degli obiettivi dell'incarico deve essere garantito. Nella fattispecie i laboratori della Confederazione promuovono la competitività dell'economia svizzera e contribuiscono alla sicurezza e alla salute della popolazione svizzera.

5.2 Principio strategico 2 Governance/Indipendenza

L'indipendenza dei laboratori della Confederazione dai soggetti o dalle organizzazioni da esaminare, rispettivamente dall'economia privata è continuamente assicurata, sostiene l'accettazione nella popolazione e garantisce la protezione dei dati rilevati.

5.3 Principio strategico 3 Separazione della governance di servizi e compiti legislativi/compiti d'esecuzione

Nei laboratori della Confederazione, che offrono servizi (commerciali) ai sensi dell'art. 41 della legge federale sulle finanze della Confederazione, i settori "Legislazione" ed "Esecuzione" sono separati a livello organizzativo e procedurale.

5.4 Principio strategico 4 Efficienza dei costi

I laboratori della Confederazione forniscono prestazioni in modo efficiente in termini di costo. Se ciò non è il caso, le prestazioni vengono aggregate internamente (economie di scala o economie di scopo) rispettivamente assegnate in subappalto in base a criteri pre-stabiliti a terzi oppure ad altri laboratori dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata. Sono esclusi dall'esternalizzazione le prestazioni, che per il loro carattere devono obbligatoriamente essere fornite dai laboratori della Confederazione (ad es. prestazioni destinate alla difesa nazionale).

5.5 Principio strategico 5 Dimensione critica

La Confederazione non gestisce sedi dotate di laboratori di dimensione subcritica. Quando si definisce la dimensione critica, si deve tra le altre cose tener conto del mantenimento delle conoscenze tecniche importanti e del tasso di utilizzazione dell'infrastruttura di laboratorio.

5.6 Principio strategico 6 Infrastruttura di laboratorio

La Confederazione si impegna a utilizzare nel miglior modo possibile la propria infrastruttura di laboratorio esistente a livello edilizio. L'infrastruttura di laboratorio esistente a livello edilizio e disponibile viene utilizzata in modo produttivo sia con incarichi di altri uffici sia da terzi oppure in caso contrario viene ridotta.

5.7 Principio strategico 7 Standard internazionali (qualità)

Per quanto riguarda le competenze, la tecnologia e l'infrastruttura i laboratori della Confederazione devono soddisfare criteri e confronti riconosciuti a livello internazionale.

5.8 Principio strategico 8 Sicurezza

I laboratori della Confederazione soddisfano tutti i requisiti di sicurezza quali ad es. le condizioni della CFSL (Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro), la biosicurezza, la sicurezza ambientale o simili.